



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 3 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019. |
|-----------------|---|

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, presso la Sede Municipale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Nuvolari Christian | Sindaco | Presente |
| Sgrenzaroli Mario | Vice Sindaco | Presente |
| Mirandola Giorgio | Consigliere | Presente |
| Pannullo Francesco | Consigliere | Presente |
| Bianchini Osvaldo | Consigliere | Presente |
| Meneghelli Simone | Consigliere | Presente |
| Bazzani Andrea | Consigliere | Presente |
| Soregotti Marino | Consigliere | Presente |
| Bonfante Fiorenzo | Consigliere | Presente |
| Bedoni Paola | Consigliere | Assente |
| Piccoli Filippo | Consigliere | Assente |
| Leardini Simone | Consigliere | Assente |
| Garilli Daniela | Consigliere | Assente |
| Olivieri Francesca | Assessore esterno | A |
| Rasoli Greta | Assessore esterno | P |

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Nuvolari Christian** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Umberto Sambugaro**

La seduta è pubblica.

N. 3 R.D. del 12-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.

IL SINDACO-PRESIDENTE

legge l'oggetto posto al punto n. 3 all'o.d.g.

SINDACO: Do la parola ancora a Pannullo.

PANNULLO: Come sapete hanno introdotto una nuova IMU che, di base identica, alla precedente IMU, viene applicata sulle stesse basi imponibili previste per legge. Cambiano le aliquote che sono aumentate, derivano dalla somma della vecchia IMU e della TASI, infatti La TASI è stata soppressa. Quindi vi sarà un'unica imposta che è questa nuova IMU, con le aliquote che sono pari alla somma tra TASI e la vecchia IMU, sulla stessa base imponibile della IMU vecchia. Diciamo che la legge prevede di approvare un nuovo regolamento per questa nuova IMU che è, in sostanza, identico a quello precedente, una modifica riguarda il limite minimo da versare con l'F24, che passa da 5 euro a 12 euro ma poi le modalità di calcolo, la base imponibile, i soggetti attivi e passivi sono praticamente gli stessi della vecchia IMU. Se non avete domande...

SGRENZAROLI: L'unica differenza...

PANNULLO: Il limite minimo per versare l'IMU prima era 5 euro e 17, adesso è 12 euro. Sotto il limite di 12 euro non si versa.

SGRENZAROLI: In effetti sono i 12 euro la differenza.

Il Sindaco, constatato che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Signori Consiglieri, pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 2 del 21-04-2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. e dall'art. 59 del vigente Statuto Comunale che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di stabilire che, a decorrere dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019 non si applica l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- 2) l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;
- 3) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020, con l'anno di imposta 2020;

- 5) di stabilire che il tributo sui servizi indivisibili non si applica dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019;
- 6) di stabilire che per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme relative all'imposta municipale propria e al tributo sui servizi indivisibili vigenti in ciascuna delle suddette annualità;
- 7) di abrogare ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

E quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

Proposta n. 2 del 21-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.

Su richiesta del Consigliere delegato al Bilancio

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

VISTO che, per effetto delle disposizioni della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la nuova (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 782;
- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili: il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- in caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso: a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del

trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;

- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui al comma 757;
- i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili;
- gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200: la dichiarazione deve essere presentata ogni anno;
- ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
 - a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
 - d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 - e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

CONSIDERATO che:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- c) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità: si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- d) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

VISTI:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- il decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18/2020 che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e in particolare l'art. 52;

RILEVATO come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni riportate dalla citata legge n. 160/2019 e dalle altre norme a cui la stessa fa rinvio;

VISTO, a tal fine, il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 8) di stabilire che, a decorrere dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019 non si applica l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- 9) l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;
- 10) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 11) di stabilire che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020, con l'anno di imposta 2020;
- 12) di stabilire che il tributo sui servizi indivisibili non si applica dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019;
- 13) di stabilire che per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme relative all'imposta municipale propria e al tributo sui servizi indivisibili vigenti in ciascuna delle suddette annualità;
- 14) di abrogare ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Roviaro Luca



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL'ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 2 del **21-04-2020** avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.**"

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio **PARERE Favorevole** circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera.

Sorgà 21-04-2020

Il Responsabile Area Contabile
(rag. Luca Cristiano Roviario)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nuvolari Christian

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Li, 18-06-2020

Il Responsabile Area Affari Generali
geom. Marco Remo Soardo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" per 15 giorni consecutivi.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Li, _____

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto